

Relazione

DDL “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 e Variazione di bilancio della regione Campania”

Il Disegno di legge si è reso necessario per effetto delle risultanze derivanti dalla chiusura delle scritture contabili dell'esercizio precedente, nonché delle variazioni già approvate nel corso della gestione, al fine di dare atto al Consiglio regionale del permanere degli equilibri di bilancio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 50 del D. lgs.vo n. 118/2011, come ripreso dall'articolo 10 del regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018.

Con l'occasione sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2023 ed in termini di sola competenza negli esercizi finanziari 2024 e 2025 come risultanti dalle Tabelle A e B allegate al Disegno di Legge di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Nel dettaglio, l'incremento di entrata pari complessivamente ad euro 72.431.303,26 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2023, ad euro 22.247.558,00 in termini di sola competenza nell'esercizio finanziario 2024 e ad euro 45.606.178,00 in termini di sola competenza nell'esercizio finanziario 2025 è così articolata:

Esercizio 2023:

- ✚ euro 22.115.359,26 corrispondono ad entrate extratributarie derivanti da Entrate da riscossione coattiva Sentenza n. 5917/2022 - Tribunale di Napoli pronunziatosi sull'opposizione proposta dal Comune di Napoli nei confronti dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento confermando la sussistenza del credito di Regione Campania con riferimento agli importi di cui alla 328/2000 Fondo nazionale Politiche Sociali;
- ✚ euro 50.315.944,00 corrispondono ai trasferimenti correnti, per l'esercizio in corso e gli arretrati dal 2020 al 2022, derivanti dalla regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia per la gestione della galleria “Pavoncelli Bis” come disciplinato “schema di accordo di programma tra Regione Campania, Regione Puglia e Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato a) con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 465 del 6.9.2022 e con deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1250 del 12.9.2022; tale accordo, all'art. 6, definisce una stima provvisoria del costo ambientale e della risorsa unitario (ERC) nelle more della sua definizione da parte delle autorità competenti, sulla scorta delle attività svolte dal Tavolo Tecnico istituito con lo stesso accordo in 0,06 €/m3, e che il riconoscimento dell'ERC avrà una retroattività di 2 anni ed avverrà con decorrenza dal 01/01/2020. Con il Decreto Dirigenziale n. 359 del 28.11.2022 rettificato dal D.D. n. 376 del 02.12.2022 è stato approvato il protocollo d'intesa “per la regolamentazione del trasferimento di quota parte dell'ERC (come determinato nell'art. 6 dell'Accordo di Programma Regione Campania/Regione Puglia del 06.09.2022) in favore di Alto Calore Servizi S.p.A. da parte della Regione Campania”, nonché il Disciplinare definitivo relativo ai reciproci rapporti intercorrenti tra Regione Campania e Alto Calore Servizi S.p.A. Inoltre con DGR n. 565 del 03.11.2022 gli uffici Regionali hanno effettuato una stima del contributo ERC che sarà corrisposto alla Regione Campania, in attuazione dell'Accordo sopramenzionato, sottoscritto con la Regione Puglia nei termini seguenti:

| | 2020-2022 (euro) | 2023 (euro) | 2024 (euro) | 2025 (euro) | 2026 (euro) | 2027 (euro) |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ERC | 37.877.970 | 12.437.974 | 12.247.558 | 12.247.558 | 11.679.310 | 11.679.310 |

Esercizio 2024:

- ✚ euro 10.000.000,00 derivano da entrate derivanti dall'applicazione dello split payment per le attività commerciali che trovano le corrispondenti spese per IVA detraibile per attività commerciali - acquisto autobus;
- ✚ euro 12.247.558,00 per trasferimenti correnti relativi all'esercizio 2024 derivanti dalla regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia per la gestione della galleria "Pavoncelli Bis" come sopra descritto;

Esercizio 2025:

- ✚ euro 10.000.000,00 derivano da entrate derivanti dall'applicazione dello split payment per le attività commerciali che trovano le corrispondenti spese per IVA detraibile per attività commerciali - acquisto autobus;
- ✚ euro 35.606.178,00 per trasferimenti correnti relativi agli esercizi dal 2025 al 2027 derivanti dalla regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia per la gestione della galleria "Pavoncelli Bis" come sopra descritto.

Tali entrate vengono utilizzate:

- ✓ per il cofinanziamento regionale all'attuazione del programma operativo PS-PAC FEASR 2023/2027 Programma Strategico nell'ambito della Politica Agricola Comune e della quota regionale del FEASR sulla scorta delle previsioni dell'andamento della spesa in funzione dell'andamento e della chiusura dei programmi (euro 5.568.066,43 nel 2023, euro 4.028.571,00 nel 2024 ed euro 27.482.399,00 nel 2025) ;
- ✓ per contribuire ai maggiori oneri a carico dei consorzi di bonifica ex LR n. 4/2003 con riferimento al caro energia e quale contributo straordinario a copertura degli oneri pregressi (per complessivi euro 12.742.258,31 nel 2023 di cui 5mln di euro quali contributi straordinari per oneri pregressi ed euro 7.742.258,31 come quantificati dalla Direzione competente per materia, a copertura del contributo per il consumo di energia elettrica che la Regione trasferisce ai Consorzi di Bonifica, ai sensi della LR n. 4/2003, a seguito della rendicontazione che gli stessi hanno presentato nel corrente esercizio finanziario e sulla scorta dei consumi medi avuti con riferimento all'ultimo triennio);
- ✓ per far fronte alla nuova epidemia di Peste Suina Africana come da Ordinanza del Commissario nazionale n. 2/2023 e Ordinanza n. 1 del 26.05.2023 del Presidente della Regione Campania quale sostegno agli allevatori di suino, attraverso un indennizzo finalizzato a compensare la differenza tra il prezzo di mercato previsto dell'evento infettivo ed il prezzo effettivamente realizzato alla data di macellazione durante il periodo di emergenza; si intende, altresì, compensare le perdite di reddito causate dal divieto di

ripopolamento per un periodo di almeno 6 mesi dopo la macellazione urgente a causa della Peste Suina Africana (euro 3.000.000,00 nel 2023);

- ✓ per destinare risorse ad interventi di somma urgenza stante il ripetersi di eventi meteorologici che colpiscono in modo particolarmente intenso il territorio regionale con effetti al suolo che determinano situazioni di pericolo imminente (euro 2.000.000,00 nel 2023);
- ✓ per incrementare il contributo stabilito dall'articolo 32 della legge regionale n. 18/2022 in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza al fine di ridurre progressivamente e stabilmente la debitoria pregressa che pesa ancora sulla gestione della Fondazione (euro 1.000.000,00 nel 2023);
- ✓ per garantire l'accantonamento in un fondo dedicato alla realizzazione di spese di investimento del termovalorizzatore di Acerra come richiesto con Decreto Dirigenziale n. 248 del 20.07.2022 (euro 27.181.993,52 nel 2023);
- ✓ in corrispondenza della maggiore entrata di cui alla Deliberazione di Giunta n. 565 del 03.11.2022 poi, la medesima DGR ha stabilito che sussiste l'interesse pubblico all'individuazione di Alto Calore Servizi S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di rilievo, monitoraggio e tutela della risorsa idrica e di ristoro ambientale da effettuarsi a valere sulle risorse rinvenienti dall'Accordo con la Regione Puglia, nella misura del 50% degli importi indicati nella tabella riportata (euro 18.938.985,00 nel 2023, euro 6.218.987,00 nel 2024 ed euro 6.123.779,00 nel 2025); sulla scorta, occorre, altresì, assicurare ai Comuni di Caposele e Conza della Campania il ristoro ambientale in misura non inferiore a quanto attualmente a loro riconosciuto da Acquedotto Pugliese S.p.A e con nota prot. n. 0299313 del 12/06/2023 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso parere positivo a seguito di richiesta della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n. 0243290 del 10.05.2023 in ordine allo schema di accordo predisposto tra Regione Campania e Comune di Caposele avente ad oggetto la regolamentazione del trasferimento della quota parte dell'ERC pari ad € 1.500.000,00 a decorrere dal 01.01.2023 e per i successivi 5 anni, mentre al Comune di Conza della Campania dovrà essere riconosciuto un importo pari ad € 500.000,00 quale corrispettivo per il ristoro ambientale come previsto dalla già citata DGR n. 565 del 03.11.2022;

Queste spese trovano copertura con le variazioni oggetto di approvazione del presente Disegno di Legge come riportate alle tabelle A e B.

Con il Disegno di Legge si provvede a correggere un errore materiale di mera trascrizione dell'importo riportato nell'articolato della L.R. n. 19 del 29.12.2022 all'articolo 2 commi 1 e 2 con riferimento alle partite di giro servizi conto terzi, alla cui correzione formale la Regione si era impegnata nei confronti del Ministero.

Il Disegno di legge introduce, poi, l'Istituto della Definizione Agevolata delle entrate regionali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 56.

Con riferimento alla proposta di articolo in materia di definizione agevolata delle entrate regionali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, la cornice normativa di riferimento è la seguente:

a) l'art. 17 bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 56 prevede che gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) l'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

c) il successivo comma 247 statuisce che per le sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie le disposizioni dei commi da 231 a 252 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

d) il citato art. art. 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 prevede, tra l'altro, che con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- 1) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- 2) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;
- 3) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- 4) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

La disposizione statale citata, come innanzi illustrato, prevede la facoltà, per gli enti territoriali che si avvalgono di un soggetto privato per la riscossione coattiva, di applicare le disposizioni di cui agli artt. 227, 229-bis e 231 della legge 197/2022, disposizioni che, prima della novella legislativa di cui all'art. 17-bis del D.L.34/2023, risultavano applicabili esclusivamente a quegli enti che si avvalevano per la riscossione coattiva di Agenzia per le Entrate-Riscossione.

La Regione Campania si è avvalsa per la riscossione coattiva di Agenzia per le Entrate-Riscossione fino all'anno 2017 e della R.T.I. Abaco S.p.A.-Municipia S.p.A. dall'anno 2018.

In proposito appare opportuno evidenziare che, per i ruoli affidati ad Agenzia per le Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, i contribuenti già usufruivano, in virtù dell'art. 1, comma 227 della legge 197/2022, per i debiti di natura tributaria fino a mille euro dello “stralcio automatico” degli interessi, delle sanzioni, dell'aggio e degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73 (per le sanzioni amministrative l'annullamento operava limitatamente agli interessi comunque denominati ai sensi dei commi 228 e 247 del citato articolo) e per i rimanenti carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in virtù del successivo comma 231, della definizione agevolata, comportante lo sgravio delle medesime voci.

Pertanto l'esercizio della facoltà di applicazione dei commi a 227 e 229-bis, applicabili ai carichi affidati al riscossore privato fino al 31 dicembre 2015, risulterebbe del tutto inutile in quanto, a quella data, la Regione non si avvaleva di un riscossore privato.

Al contrario, appare opportuna l'applicazione del comma 231, prevista dalla presente proposta di legge, anche al fine di prevedere un'uniformità di trattamento tributario tra i contribuenti per i quali la riscossione coattiva è stata affidata ad Agenzia Entrate Riscossione ed i contribuenti per i quali la riscossione è stata affidata ad un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo perché la disposizione statale che si intende recepire non prevede un automatico sgravio delle somme dovute dal contribuente a titolo di sanzioni ed interesse a seguito del mancato adempimento dell'obbligazione principale, ma un meccanismo di “definizione agevolata, comportando l'obbligo di pagamento dell'obbligazione principale (tributo o sanzione amministrativa), nonché delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella esattoriale. Pertanto nel testo della presente proposta di legge è previsto il pagamento delle spese di notifica dell'ingiunzione fiscale in luogo di quelle della cartella esattoriale. Tale applicazione, quindi, senza costituire una forma di condono, presenterebbe indubbi vantaggi per l'Amministrazione regionale, considerata la difficoltà di esazione, soprattutto per le annualità più risalenti, delle somme oggetto di riscossione coattiva.

In secondo luogo perché l'applicazione del surrichiamato comma 231 anche alle somme affidate per la riscossione coattiva all' R.T.I. Abaco S.p.A.-Municipia S.p.A., comporterebbe il ripristino di una sorta di “par condicio” tra i contribuenti i cui debiti sono stati affidati per la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate Riscossione (che, come sopra illustrato già possono usufruire della definizione agevolata di cui al comma 231) ed i contribuenti i cui debiti sono stati affidati al riscossore privato.

La normativa statale, come sopra citata, prevede che gli enti territoriali possano stabilire l'applicazione del comma 131 “....entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti....” (art. 17-bis, comma 1, D.L. 34/2023).

Pertanto, il Disegno di legge in parola disciplina gli aspetti fondamentali della definizione e, precisamente:

- ✓ le somme da versare per poter usufruire della definizione agevolata dei debiti affidati all'R.T.I. Municipia S.p.A.-Abaco S.p.A., disciplinando altresì, con un apposito comma, la definizione agevolata delle sanzioni amministrative, le quali presentano delle specificità, essendo previsto il pagamento della sanzione, in luogo della sorta capitale;

- ✓ le categorie di debiti per i quali non è possibile usufruire della definizione agevolata (che coincidono con quelle previste dalla normativa statale di riferimento);
- ✓ le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza da parte del debitore;
- ✓ le modalità ed i termini del riscontro da parte del concessionario al debitore richiedente;
- ✓ la disciplina della rateizzazione del debito.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno operare un rinvio ai commi 238 e 239 dell'art. 1 della legge 197/2022, disciplinanti rispettivamente il computo degli importi già eventualmente versati dal debitore e la non rimborsabilità delle somme versate relative a debiti definibili, in quanto detti commi non sono previsti espressamente dal 3° comma dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023 tra quelli direttamente applicabili agli enti territoriali.

E' stato, altresì, operato un rinvio ai commi 236, 240, 244 e 245 dell'articolo 1 della legge n 197 del 29 dicembre 2022

Si precisa, infine, che, ai fini della copertura finanziaria dei minori introiti presumibilmente derivanti dall'approvazione del testo di legge proposto, stimabili in circa due milioni di euro, si provvede mediante le risorse apposte al Fondo crediti Dubbia Esigibilità atteso che lo stesso risulterebbe ricalcolato per effetto delle percentuali di incasso in riduzione di euro 2 milioni come da prospetto riportato in nota Integrativa, cui si rinvia, e che prudenzialmente resta accantonato nei valori originari. Le spese generali, poi, trovano copertura negli stanziamenti già disponibili alla Missione 1 Programma 4 Titolo 1 del Bilancio per il triennio 2023/2025.

Con riferimento specifico ai singoli articoli si precisa che:

- all'**Articolo 1** si dà atto delle variazioni dei residui attivi e passivi come iscritti al bilancio di previsione, annualità 2023, sulla scorta della chiusura delle scritture contabili dell'esercizio 2022;
- all'**Articolo 2** si ridetermina il Fondo di cassa iniziale in conformità alle risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022;
- all'**Articolo 3** sono approvate le variazioni di entrata in termini di competenza come riportate in Tabella A allegata al presente Disegno di legge ed il valore assestato delle entrate in termini di competenza negli esercizi finanziari 2023/2024 e 2025;
- all'**Articolo 4** sono approvate le variazioni di entrata in termini di cassa come riportate in Tabella A allegata al presente Disegno di legge ed il valore assestato delle entrate in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2023;
- all'**Articolo 5** sono approvate le variazioni di spesa in termini di competenza come riportate in Tabella B allegata al presente Disegno di legge ed il valore assestato delle spese in termini di competenza negli esercizi finanziari 2023/2024 e 2025;
- all'**Articolo 6** sono approvate le variazioni di spesa in termini di cassa come riportate in Tabella B allegata al presente Disegno di legge ed il valore assestato delle spese in termini di cassa nell'esercizio finanziario 2023;
- all'**Articolo 7** sono approvate le modifiche alla LR n. 19/2023 al fine di correggere un mero errore materiale di trascrizione dell'importo con riferimento alle partite di giro servizi conto terzi;
- all'**Articolo 8** si integrano le autorizzazioni di rifinanziamento delle leggi regionali di spesa per gli esercizi 2023/2024 e 2025, di cui all'articolo 21 della Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023- 2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022” come riportate alla Tabella C, allegata al presente Disegno di legge;

- all’ **Articolo 9** è introdotto l’istituto della Definizione Agevolata delle Entrate Regionali;
- all’ **Articolo 10** sono approvati gli Allegati al presente Disegno di legge;
- all’ **Articolo 11** è disciplinata l’entrata in vigore del presente disegno di legge.